

Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca, Incarichi Post-doc e Incarichi di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 22, 22-bis e 22-ter

Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 2026
D.R. 229 dell'11 febbraio 2026

Articolo 1 - Oggetto

1.1 Il presente Regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22, 22-bis e 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, modificata dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di Contratti di Ricerca, Incarichi Post-doc e Incarichi di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC.

1.2 Ai sensi del presente Regolamento si intendono:

- a) per "**Ateneo**", l'Università Carlo Cattaneo - LIUC;
- b) per "**Selezione**", le modalità di selezione dei Contratti di Ricerca, Incarichi Post-doc e Incarichi di Ricerca, disciplinate nel presente Regolamento;
- c) per "**Commissione**", la Commissione giudicatrice incaricata delle selezioni;
- d) per "**Contrattisti**" il personale non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 della Legge 240/2010.
- e) per "**Incaricati Post-doc**", il personale non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, ex art. 22-bis della Legge 240/2010.
- f) per "**Incaricati di ricerca**", i giovani studiosi laureati incaricati dello svolgimento di attività di ricerca e innovazione, sotto la supervisione di un tutor, ex art. 22-ter della Legge 240/2010.

TITOLO I - CONTRATTI DI RICERCA

Articolo 2 - Caratteristiche essenziali

2.1 L'Ateneo può conferire Contratti di Ricerca finalizzati allo svolgimento esclusivo di specifici progetti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. Al Contrattista viene attribuito un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, correlato a uno specifico gruppo/settore scientifico-disciplinare, previa procedura di selezione pubblica di cui è assicurata la pubblicità degli atti.

2.2 I Contratti di Ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i Contratti di Ricerca hanno durata biennale prorogabile fino ad un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

2.3 La durata complessiva dei Contratti di Ricerca, tenuto conto anche di quelli stipulati con altre Istituzioni, non può in ogni caso superare i cinque anni. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

2.4 I Contratti di Ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo universitario.

Articolo 3 - Attivazione della procedura

3.1 Compete al Consiglio di Amministrazione approvare, su proposta del Consiglio di Dipartimento oppure in caso di urgenza su proposta del Consiglio Accademico, e tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione dei bandi di concorso per le posizioni di Contrattista di Ricerca.

3.2 La procedura di selezione, che assicura la valutazione comparativa dei candidati, sarà attivata mediante bando redatto in lingua italiana, ma possibilmente accompagnato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, e dovrà indicare:

- a) la durata;
- b) l'oggetto del programma di ricerca, con indicazione dei soggetti terzi che eventualmente concorrano al finanziamento;
- c) la Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza;
- d) il Responsabile scientifico della ricerca;
- e) l'area o le aree pertinenti alla ricerca rientranti nello stesso gruppo/settore scientifico-disciplinare;
- f) informazioni dettagliate sul profilo richiesto, le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico, giuridico e previdenziale;
- g) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà allegare ai fini della valutazione, le modalità di selezione e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- h) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- i) gli estremi del finanziamento, laddove previsto.

3.3 Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea. L'Ateneo si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare il bando sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 4 - Requisiti per la presentazione delle domande

4.1 Possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottorato o di titolo equivalente conseguito all'estero. Ove compatibile con la disciplina del relativo programma di ricerca e con le relative regole di rendicontazione, possono altresì partecipare alla procedura coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i 6 mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. Nel caso in cui il titolo non venga conseguito nei 6 mesi decadrà il diritto al conferimento del Contratto di Ricerca.

4.2 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che abbia usufruito di contratti a tempo determinato (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

4.3 Il conferimento del Contratto di Ricerca è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che sia svolto con carattere di continuità. Il candidato è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale siano specificate le caratteristiche di ogni attività economica da lui svolta e l'impegno a rinunciare nei casi di cui all'art. 8.5, nonché laddove l'attività fosse ritenuta incompatibile con il Contratto di Ricerca dalla Commissione giudicatrice, oppure, per rapporti di lavoro sopravvenuti, dal Responsabile scientifico.

Nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti Contratti di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare un'autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

4.4 Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione delle domande

5.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 30 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero e quello dell'Ateneo. Fa fede la data di spedizione come acclarata dall'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

5.2 Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo bando e la proposta progettuale relativa al programma di ricerca oggetto dello stesso.

Articolo 6 - Procedure di selezione dei candidati e criteri di valutazione

6.1 Per effettuare la selezione, l'Ateneo si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da non meno di tre Professori o Ricercatori, nella maggioranza appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e preferibilmente esterni all'Ateneo. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

6.2 La Commissione dovrà valutare l'aderenza della proposta progettuale, presentata dal candidato, con il programma di ricerca oggetto del bando ed il possesso di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto. La Commissione individua i criteri ed i parametri con i quali procedere alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti; potrà, inoltre, avvalersi, in quanto applicabili, dei criteri stabiliti dall'art. 5 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di reclutamento dei Professori dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 18 e 24. Di tali criteri e parametri è data adeguata pubblicità.

6.3 La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare le candidature presentate. Sono a disposizione della Commissione 100 punti, così distinti:

- di norma 30 punti per il curriculum e i titoli accademici;
- di norma 50 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate e per l'aderenza della proposta progettuale con il programma di ricerca oggetto del bando;
- di norma 20 punti per le competenze emerse in sede di colloquio.

Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore di 60 punti su 100 complessivi.

6.4 I colloqui vertono sui titoli e sul progetto di ricerca presentato. Essi potranno essere organizzati, a discrezione della Commissione, mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza presso un'aula o sala dell'Ateneo.

Il calendario delle date dei colloqui e le modalità di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e i candidati saranno convocati mediante e-mail all'indirizzo eletto ai fini della selezione con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo consenso dei candidati a un termine più breve. Il calendario delle date dei colloqui potrà essere indicato direttamente nel bando. I colloqui sono aperti al pubblico.

6.5 Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo con indicazione degli eventuali candidati idonei meritevoli di chiamata.

La commissione può collocare i candidati meritevoli di chiamata in una graduatoria di merito.

6.6 Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione, il Consiglio di Dipartimento formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata. In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, si può procedere alla chiamata del successivo in graduatoria, o di altro idoneo, secondo le precedenti modalità.

6.7 Nei casi in cui le tempistiche di espletamento della procedura fossero particolarmente ristrette, in correlazione all'accesso a fondi pubblici o dell'Unione Europea, le deliberazioni di cui al punto precedente possono essere delegate ad altri organi con le delibere di cui al punto 3.1.

Articolo 7 - Stipulazione del contratto, trattamento economico e giuridico

7.1 Al candidato vincitore verrà trasmesso, possibilmente mediante PEC, il testo del Contratto di Ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, oppure entro il diverso termine specificato nella lettera di trasmissione. Il Contratto ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

7.2 Il Contratto è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare l'esecuzione dello stesso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

7.3 Salve diverse determinazioni che fossero assunte in sede di contrattazione collettiva, di cui al 7° comma dell'art. 22 della Legge 240/2010, ai Contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. In sede di delibera, tale trattamento economico può essere incrementato sulla base della complessità del progetto di ricerca e dell'impegno richiesto; in ogni modo, non può essere superata la soglia pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, fatta eccezione per le posizioni per cui vi sia un finanziamento esterno integrale o parziale.

7.4 Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.

7.5 Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo ed il Contrattista di Ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

7.6 Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 8 - Diritti e doveri

8.1 I Contrattisti sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e possono partecipare ai Consigli di Dipartimento senza diritto di voto.

8.2 I doveri specifici del Contrattista e le modalità di verifica della loro osservanza sono stabiliti dalla Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza, la quale si cura di nominare un Responsabile scientifico della ricerca ed eventualmente un Tutor.

8.3 Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in conflitto di interessi o in concorrenza con quella che il Contrattista svolge in tale veste.

8.4 Il Contrattista può essere chiamato a svolgere, con il suo consenso, attività didattica e altre attività per conto dell'Ateneo non inerenti al Contratto di Ricerca, purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico della ricerca.

Nell'ambito dei Corsi di Laurea, PhD e Master universitari, l'attività didattica può essere svolta entro il limite di 72 ore per anno accademico. Le prime 20 ore saranno comprese nel trattamento economico di cui all'articolo 7.3. Le ulteriori ore saranno retribuite in conformità a quanto stabilito in separato accordo rispetto al Contratto di Ricerca, sempre che si rimanga nel limite delle 72 ore; le ore eccedenti tale limite non verranno retribuite.

8.5 Il Contratto di Ricerca è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca;
- frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.

8.6 Per le attività compatibili e il regime autorizzativo si applicano la normativa vigente relativa ai ricercatori di ruolo e i Regolamenti interni dell'Ateneo.

Articolo 9 - Proroga e Rinnovo

9.1 L'attività del titolare di Contratto di Ricerca è sottoposta a valutazione annuale, e in ogni modo alla scadenza del Contratto, secondo i criteri normalmente adottati per la valutazione della ricerca. Nella valutazione annuale deve essere indicato il grado di conseguimento degli obiettivi della ricerca.

9.2 Il Presidio di Qualità di Ateneo, anche utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento per la valutazione della ricerca, elabora opportuni indicatori che possano essere impiegati dal Consiglio di Dipartimento nella valutazione.

9.3 Il Responsabile scientifico della ricerca presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e sul loro impatto nella comunità della Faculty LIUC.

9.4 Il Contratto di Ricerca può essere prorogato fino a un ulteriore anno, nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

9.5 Il Contratto di Ricerca può essere rinnovato una sola volta per ulteriori due anni.

9.6 Il rinnovo, oppure la proroga, del Contratto di Ricerca, entro i limiti posti dall'art. 22 della Legge n. 240/2010, è proposto dal Responsabile scientifico della ricerca al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce il Contrattista, delibera in merito sulla base di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti, svolta anche attraverso gli indicatori di cui al comma 2 del presente articolo, e sulla base dell'opportunità della prosecuzione della ricerca in rapporto alle linee strategiche pertinenti. Nel caso in cui il programma di ricerca non risulti ancora completato, il rinnovo è condizionato alla valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di rinnovo o di proroga, unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

10.1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

10.2 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

10.3 È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

10.4 Costituisce giusta causa di risoluzione dal contratto la circostanza che, ad esito della valutazione annuale di cui ai punti da 9.1 a 9.3, risulti che la ricerca non ha raggiunto un sufficiente grado di avanzamento a causa dello scarso impegno del Contrattista. Quest'ultimo può contestare la circostanza con osservazioni scritte entro dieci giorni dalla ricezione dell'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che abbia approvato la relazione annuale, da cui risulti il predetto scarso impegno. La decisione finale viene assunta dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO II - INCARICHI POST-DOC

Articolo 11 - Caratteristiche essenziali

11.1 L'Ateneo può conferire Incarichi Post-doc finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione. All'incaricato post-doc viene attribuito un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, correlato a uno specifico gruppo/settore scientifico-disciplinare, previa procedura di selezione pubblica di cui è assicurata la pubblicità degli atti. Gli Incarichi Post-doc sono finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

11.2 Gli Incarichi Post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni.

11.3 La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

11.4 Gli incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo universitario.

Articolo 12 - Attivazione della procedura

12.1 Compete al Consiglio di Amministrazione approvare, su proposta del Consiglio di Dipartimento oppure in caso di urgenza su proposta del Consiglio Accademico, e tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione dei bandi di concorso per le posizioni di Incarichi post-doc.

12.2 La procedura di selezione, che assicura la valutazione comparativa dei candidati, è finalizzata a valutare il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Incarico Post-doc. La procedura sarà attivata mediante bando redatto in lingua italiana, ma possibilmente accompagnato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, e dovrà indicare:

- a) la durata;
- b) l'attività oggetto dell'Incarico Post-doc, con indicazione dei soggetti terzi che eventualmente concorrano al finanziamento;
- c) la Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza;
- d) il Referente accademico;
- e) l'area o le aree pertinenti all'oggetto dell'Incarico Post-doc rientranti nello stesso gruppo/settore scientifico-disciplinare;
- f) informazioni dettagliate sul profilo richiesto, le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico, giuridico e previdenziale;
- g) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà allegare ai fini della valutazione, le modalità di selezione e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- h) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- i) gli estremi del finanziamento, laddove previsto.

12.3 Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea. L'Ateneo si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare il bando sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 13 - Requisiti per la presentazione delle domande

13.1 Possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottorato o di titolo equivalente conseguito all'estero.

13.2 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che abbia usufruito di contratti a tempo determinato (RTT) di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, come modificato dal D.L. 36/2022 convertito con L. 79/2022.

13.3 Il conferimento dell'Incarico Post-doc è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che sia svolto con carattere di continuità. Il candidato è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale siano specificate le caratteristiche di ogni attività economica da lui svolta e l'impegno a rinunciare nei casi di cui all'art. 17.5, nonché laddove l'attività fosse ritenuta incompatibile con l'Incarico Post-doc dalla Commissione giudicatrice, oppure, per rapporti di lavoro sopravvenuti, dal Referente accademico.

Nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti Incarichi Post-doc, anche non continuativi, è tenuto ad allegare un'autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.

13.4 Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 14 - Termini e modalità di presentazione delle domande

14.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero e quello dell'Ateneo. Fa fede la data di spedizione come acclarata dall'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta

elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

14.2 Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo bando.

Articolo 15 - Procedure di selezione dei candidati e criteri di valutazione

15.1 Per effettuare la selezione, l'Ateneo si avvale di apposita Commissione nominata dal Rettore, composta da non meno di tre Professori o Ricercatori, nella maggioranza appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando e preferibilmente esterni all'Ateneo. La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

15.2 La Commissione dovrà valutare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Incarico Post-doc. La Commissione individua i criteri ed i parametri con i quali procedere alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti. La valutazione sarà integrata da un colloquio orale, utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto a quanto oggetto dell'incarico. La Commissione potrà stabilire lo svolgimento del colloquio anche in lingua diversa dall'italiano, accertando in questo caso, se opportuno, la conoscenza della lingua italiana.

15.3 La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare le candidature presentate. Sono a disposizione della Commissione 100 punti, così distinti:

- di norma 30 punti per il curriculum scientifico professionale;
- di norma 30 punti per i titoli accademici e le pubblicazioni scientifiche presentate;
- di norma 40 punti per le competenze emerse in sede di colloquio.

Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore di 60 punti su 100 complessivi.

15.4 I colloqui potranno essere organizzati, a discrezione della Commissione, mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza presso un'aula o sala dell'Ateneo.

Il calendario delle date dei colloqui e le modalità di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e i candidati saranno convocati mediante e-mail all'indirizzo eletto ai fini della selezione con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo consenso dei candidati a un termine più breve. Il calendario delle date dei colloqui potrà essere indicato direttamente nel bando. I colloqui sono aperti al pubblico.

15.5 Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo con indicazione degli eventuali candidati idonei meritevoli di chiamata.

La commissione può collocare i candidati meritevoli di chiamata in una graduatoria di merito.

15.6 Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione, il Consiglio di Dipartimento formulerà la proposta di chiamata al Consiglio di Amministrazione. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, può non procedere alla chiamata. In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, si può procedere alla chiamata del successivo in graduatoria, o di altro idoneo, secondo le precedenti modalità.

15.7 Nei casi in cui le tempistiche di espletamento della procedura fossero particolarmente ristrette, in correlazione all'accesso a fondi pubblici o dell'Unione Europea, le deliberazioni di cui al punto precedente possono essere delegate ad altri organi con le delibere di cui al punto 12.1

Articolo 16 - Stipulazione del contratto, trattamento economico e giuridico

16.1 Al candidato vincitore verrà trasmesso, possibilmente mediante PEC, il testo del contratto di Incarico Post-doc, che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine di 15

giorni dalla data di ricezione, oppure entro il diverso termine specificato nella lettera di trasmissione. Il Contratto ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

16.2 Il Contratto è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare l'esecuzione dello stesso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

16.3 All'Incaricato Post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico non inferiore al trattamento economico spettante al ricercatore confermato a tempo definito in classe 0, al momento della sottoscrizione del contratto. In sede di delibera, tale trattamento economico può essere incrementato in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

16.4 Il trattamento retributivo annuo lordo non è soggetto né a indicizzazione né a rivalutazione.

16.5 Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Ateneo e l'Incaricato Post-doc è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale ed assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

16.6 Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 17 - Diritti e doveri

17.1 Gli Incaricati Post-doc sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e possono partecipare ai Consigli di Dipartimento senza diritto di voto.

17.2 I doveri specifici dell'Incaricato Post-doc e le modalità di verifica della loro osservanza sono stabiliti dalla Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza, la quale si cura di nominare un Referente accademico.

17.3 Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in conflitto di interessi o in concorrenza con quella che l'Incaricato Post-doc svolge in tale veste.

17.4 L'Incaricato Post-doc può essere chiamato a svolgere, con il suo consenso, attività didattica e altre attività per conto dell'Ateneo non inerenti all'Incarico Post-doc, purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Referente accademico. Nell'ambito dei Corsi di Laurea, PhD e Master universitari, l'attività didattica può essere svolta entro il limite di 90 ore per anno accademico. Le prime 48 ore saranno comprese nel trattamento economico di cui all'articolo 16.3. Le ulteriori ore saranno retribuite in conformità a quanto stabilito in separato accordo rispetto all'Incarico Post-doc, sempre che si rimanga nel limite delle 90 ore; le ore eccedenti tale limite non verranno retribuite.

17.5 L'Incarico Post-doc è incompatibile con:

- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
- borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca;
- frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero.

17.6 Per le attività compatibili e il regime autorizzativo si applicano la normativa vigente relativa ai ricercatori di ruolo e i Regolamenti interni dell'Ateneo.

Articolo 18 - Proroga

18.1 L'attività del titolare di Incarico Post-doc è sottoposta a valutazione annuale, e in ogni modo alla scadenza del Contratto, utilizzando anche, se opportuno, i criteri normalmente adottati per la valutazione della ricerca. Nella valutazione annuale deve essere indicato il grado di conseguimento degli obiettivi individuati nel bando di cui all'art. 12.

18.2 Il Presidio di Qualità di Ateneo, anche utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento per la valutazione della ricerca, può elaborare opportuni indicatori che possano essere impiegati dal Consiglio di Dipartimento nella valutazione.

18.3 Il Referente accademico presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e sul loro impatto nella comunità della Faculty LIUC.

18.4 L'Incarico Post-doc può essere prorogato fino alla durata complessiva di tre anni, in conformità con l'art. 11.3.

18.5 La proroga dell'Incarico Post-doc, entro i limiti posti dall'art. 22-bis della Legge n. 240/2010, è proposta dal Responsabile scientifico della ricerca al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce l'Incaricato Post-doc, delibera in merito sulla base di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti, svolta anche attraverso gli indicatori di cui al comma 1 del presente articolo, e sulla base dell'opportunità della prosecuzione delle attività oggetto dell'Incarico Post-doc in rapporto alle linee strategiche pertinenti.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga, unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

19.1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

19.2 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

19.3 È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

19.4 Costituisce giusta causa di risoluzione dal contratto la circostanza che, ad esito della valutazione annuale di cui al punto 18.3, risulti che la ricerca non ha raggiunto un sufficiente grado di avanzamento a causa dello scarso impegno dell'Incaricato Post-doc. Per quanto concerne le attività di didattica e di terza missione, costituisce giusta causa di recesso dal contratto il mancato assolvimento dei compiti affidati. Quest'ultimo può contestare la circostanza con osservazioni scritte entro 10 giorni dalla ricezione dell'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che abbia approvato la relazione annuale da cui risulti il predetto scarso impegno. La decisione finale viene assunta dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO III - INCARICHI DI RICERCA

Articolo 20 - Caratteristiche essenziali

20.1 L'Ateneo può conferire Incarichi di Ricerca finalizzati all'introduzione all'attività di ricerca e all'innovazione, sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi laureati. All'incaricato di ricerca viene attribuito un contratto di diritto privato a tempo determinato, correlato a uno specifico gruppo/settore scientifico-disciplinare, previa procedura di selezione pubblica di cui è assicurata la pubblicità degli atti. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.

Gli incarichi di ricerca sono finanziati con fondi interni, ovvero finanziati da risorse esterne. Per gli incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, l'Ateneo può prevedere procedure di conferimento diretto secondo le modalità indicate all'art. 25 del presente Regolamento.

20.2 Gli incarichi di ricerca hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati o rinnovati fino alla durata complessiva di tre anni.

20.3 Ciascun Incarico di Ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi. Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

20.4 Gli incarichi di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo universitario.

Articolo 21 - Attivazione della procedura

21.1 Compete al Consiglio di Amministrazione approvare, su proposta del Consiglio di Dipartimento oppure in caso di urgenza su proposta del Consiglio Accademico, e tenendo conto del Piano Strategico, l'emanazione dei bandi di concorso per le posizioni di Incarichi di ricerca.

21.2 La procedura di selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati mediante l'esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio orale. La procedura sarà attivata mediante bando redatto in lingua italiana, ma possibilmente accompagnato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, e dovrà indicare:

- a) la durata;
- b) l'attività oggetto del progetto di ricerca, con indicazione dei soggetti terzi che eventualmente concorrano al finanziamento;
- c) la Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza;
- d) il Responsabile scientifico della ricerca e il tutor, che possono coincidere nella stessa persona;
- e) l'area o le aree pertinenti alla ricerca rientranti nello stesso gruppo/settore scientifico-disciplinare;
- f) informazioni dettagliate sul profilo richiesto, le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico, giuridico e previdenziale;
- g) i requisiti di partecipazione, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà allegare ai fini della valutazione, le modalità di selezione e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione;
- h) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
- i) gli estremi del finanziamento, laddove previsto.

21.3 Il bando deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero dell'Università e dell'Unione Europea. L'Ateneo si riserva di valutare l'opportunità di pubblicare il bando sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 22 - Requisiti per la presentazione delle domande

22.1 Possono partecipare alla procedura coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.

22.2 Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di selezione i professori e ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato, nonché il personale universitario che abbia usufruito di contratti a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.

22.3 Il candidato è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale specifichi se svolge altre attività retribuite con carattere di continuità. L'Incarico di Ricerca è astrattamente compatibile anche con rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, ma tale compatibilità verrà valutata in concreto, dalla Commissione, in sede di valutazione delle domande nonché, per rapporti sopravvenuti, dal Responsabile scientifico.

22.4 Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento, con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 23 - Termini e modalità di presentazione delle domande

23.1 Le candidature dovranno essere inoltrate a mezzo posta raccomandata A.R. oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo previsto dal bando oppure mediante procedura informatizzata, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando, utilizzando la modulistica allo stesso allegata. Il bando stabilisce, tra i precedenti, il o i mezzi di presentazione che garantiscono la maggiore trasparenza ed accessibilità alla procedura.

I termini utili per la presentazione delle domande non possono di norma essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione del bando sul sito del Ministero e quello dell'Ateneo. Fa fede la data di spedizione come acclarata dall'ufficio postale accettante. I candidati stranieri o che si trovino all'estero possono avvalersi di altri mezzi che garantiscano la prova della consegna, ma sono tenuti ad anticipare la domanda a mezzo posta elettronica ordinaria entro il giorno della scadenza.

23.2 Alla domanda dovranno essere allegati i documenti richiesti dal relativo bando.

Articolo 24 - Procedure di selezione dei candidati e criteri di valutazione

24.1 Per effettuare la selezione l'Ateneo si avvale di una Commissione Giudicatrice nominata dal Rettore e composta da:

- a) Responsabile scientifico del progetto;
- b) un professore di ruolo o ricercatore appartenente al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando;
- c) un terzo componente, possibilmente esterno all'Ateneo.

La Commissione individua al suo interno il Presidente ed il Segretario. La Commissione può operare collegialmente anche con l'ausilio di strumenti telematici.

24.2 La Commissione dovrà valutare i candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed un eventuale colloquio utile ad accertare l'attitudine dei candidati rispetto allo svolgimento della ricerca oggetto dell'incarico. La Commissione individua i criteri ed i parametri con i quali procedere alla valutazione preliminare dei candidati in possesso dei requisiti. La Commissione valuta altresì la compatibilità con l'Incarico di Ricerca degli eventuali rapporti di lavoro subordinato o a carattere continuativo svolti da ciascun candidato.

24.3 La Commissione Giudicatrice provvederà a valutare le candidature presentate. Sono a disposizione della Commissione 100 punti, da suddividere secondo criteri stabiliti in relazione alla tipologia dell'incarico e alla scelta relativa allo svolgimento del colloquio orale.

Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

La selezione si intende superata con un punteggio pari o superiore di 60 punti su 100 complessivi.

24.4 Se previsti, i colloqui potranno essere organizzati, a discrezione della Commissione, mediante sistemi di audio o video conferenza, oppure in presenza presso un'aula o sala dell'Ateneo.

Il calendario delle date dei colloqui e le modalità di svolgimento saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo e i candidati saranno convocati mediante e-mail all'indirizzo eletto ai fini della selezione con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo consenso dei candidati a un termine più breve. Il calendario delle date dei colloqui potrà essere indicato direttamente nel bando. I colloqui sono aperti al pubblico.

24.5 Al termine dei lavori la Commissione formulerà per ciascun candidato un giudizio complessivo con indicazione degli eventuali candidati idonei meritevoli di chiamata.

La commissione può collocare i candidati meritevoli di chiamata in una graduatoria di merito.

24.6 Accertata la regolarità formale degli atti della Commissione, il vincitore è proclamato dal Consiglio di Dipartimento, possibilmente entro la fine del mese successivo. Per favorire un più rapido avvio delle attività di ricerca, il Consiglio di Dipartimento, già in sede di proposta o nella prima riunione utile dopo l'emissione del bando, può delegare il Rettore alla proclamazione del vincitore. Qualora nessuno dei candidati corrisponda alle esigenze dell'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento può non procedere alla chiamata. In caso di rinuncia o di decadenza del candidato chiamato, si può procedere alla chiamata del successivo in graduatoria, o di altro idoneo, secondo le precedenti modalità.

Articolo 25 - Conferimento diretto di incarichi di ricerca

25.1 Il Responsabile scientifico del progetto di ricerca può richiedere al Rettore l'attivazione delle procedure di conferimento diretto per gli Incarichi di Ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi. L'Ateneo procederà conseguentemente all'attivazione di procedure di conferimento diretto mediante avvisi pubblicati nel proprio sito internet, ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati.

25.2 In questi casi, su indicazione del responsabile scientifico del progetto di ricerca, l'Incarico di Ricerca è conferito direttamente al candidato con un profilo scientifico-professionale ritenuto maggiormente qualificato, fra i candidati idonei, allo svolgimento del progetto stesso.

25.3 Il Responsabile scientifico è incaricato della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute e dell'individuazione dei candidati idonei allo svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico di Ricerca, anche tenendo conto della compatibilità con altri eventuali rapporti di lavoro retribuiti con carattere di continuità. A tal fine, esprime per ciascun candidato un giudizio complessivo e redige la graduatoria di merito. Sulla base della valutazione complessiva e degli esiti di un eventuale colloquio orale — volto, tra l'altro, ove ritenuto opportuno, alla verifica della conoscenza della lingua italiana — individua quindi, tra i candidati risultati idonei, quello ritenuto maggiormente qualificato, motivando adeguatamente la scelta.

25.4 Della decisione di affidamento è data notizia nel sito internet dell'Ateneo e nella più prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.

25.5 Nei casi di mancato inizio di attività dei vincitori o di espressa rinuncia da parte degli stessi, in presenza di altri idonei ai fini del conferimento degli incarichi di ricerca, il Responsabile scientifico procederà allo scorrimento della graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati entro 30 giorni decorrenti dalla data di mancato inizio dell'attività o dalla data di espressa rinuncia.

In ogni caso, la procedura si conclude con Decreto Rettorale di approvazione degli atti.

Articolo 26 - Stipulazione del contratto, trattamento economico e giuridico

26.1 Al candidato vincitore verrà trasmesso, possibilmente mediante PEC, il testo del contratto di Incarico di Ricerca, che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, oppure entro il diverso termine specificato nella lettera di trasmissione. Il Contratto ha decorrenza dal giorno indicato nel contratto stesso, di regola coincidente con il primo giorno del mese.

26.2 Il Contratto è individuale e indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare l'esecuzione dello stesso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

26.3 All'incaricato di ricerca è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico lordo definito nel rispetto dell'art. 22-ter, comma 5, della Legge 240/2010 e del relativo Decreto Ministeriale. In sede di delibera, tale trattamento economico può essere incrementato in relazione all'impegno richiesto e alla complessità delle attività da svolgere.

26.4 Agli incarichi di ricerca di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'Incarico di Ricerca. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria; la proroga è consentita se viene indicato dal responsabile scientifico il perdurare dell'interesse scientifico e delle risorse economiche di provenienza esterna.

Articolo 27 - Diritti e doveri

27.1 Gli incaricati di ricerca sono tenuti a rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico.

27.2 I doveri specifici dell'Incaricato di Ricerca e le modalità di verifica della loro osservanza sono stabiliti dalla Struttura Didattica o di Ricerca di afferenza, la quale si cura di nominare un Responsabile scientifico della ricerca ed un Tutor.

27.3 Qualsiasi attività svolta al di fuori dell'Ateneo non dovrà essere in conflitto di interessi o in concorrenza con quella che l'Incaricato di Ricerca svolge in tale veste.

27.4 L'Incaricato di Ricerca può essere chiamato a svolgere, con il suo consenso, attività didattica e altre attività per conto dell'Ateneo non inerenti all'Incarico di Ricerca, purché lo svolgimento di tali attività non interferisca con il proficuo andamento dell'attività oggetto del contratto, previa autorizzazione scritta del Responsabile scientifico.

Nell'ambito dei Corsi di Laurea, PhD e Master universitari, l'attività didattica può essere svolta entro il limite di 48 ore per anno accademico. Le prime 20 ore saranno comprese nel trattamento economico di cui all'articolo 26.3. Le ulteriori ore saranno retribuite in conformità a quanto stabilito in separato accordo rispetto all'Incarico di Ricerca, sempre che si rimanga nel limite delle 48 ore; le ore eccedenti tale limite non verranno retribuite.

27.5 L'Incarico di Ricerca è incompatibile con:

- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato sopravvenuto, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati, che secondo la insindacabile valutazione del Responsabile scientifico presenti caratteristiche tali da pregiudicare il diligente svolgimento dell'Incarico di Ricerca fermo restando il punto 22.3;
- titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;

- borse di dottorato di ricerca, borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca;
- frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

Articolo 28 - Proroga e Rinnovo

28.1 L'attività del titolare di Incarico di Ricerca è sottoposta a valutazione alla scadenza del Contratto, utilizzando anche, se opportuno, i criteri normalmente adottati per la valutazione della ricerca. Nella valutazione deve essere indicato il grado di conseguimento degli obiettivi della ricerca.

28.2 Il Responsabile scientifico della ricerca presenta, precedentemente alla scadenza dell'Incarico di Ricerca, al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e sul loro impatto nella comunità della Faculty LIUC.

28.3 L'Incarico di Ricerca può essere prorogato o rinnovato fino alla durata complessiva di tre anni. La proroga può essere richiesta per motivate esigenze legate al completamento o alla prosecuzione delle attività di ricerca previste. Il rinnovo può essere richiesto per motivate nuove esigenze connesse all'attività di ricerca in cui il titolare di Incarico di Ricerca è impegnato.

28.4 Il rinnovo, o la proroga, dell'Incarico di Ricerca, entro i limiti posti dall'art. 22-ter della Legge n. 240/2010, è proposta dal Responsabile scientifico della ricerca al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce l'incaricato, delibera in merito sulla base di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti.

In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di rinnovo o proroga, unitamente alla valutazione dei risultati ottenuti, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

28.5 Nel caso di conferimento diretto dell'Incarico di Ricerca di cui all'art. 25, il rinnovo o la proroga vengono richieste dal Responsabile scientifico della ricerca, sulla base della valutazione degli esiti della ricerca nonché del permanere della disponibilità delle risorse esterne destinate al progetto.

Articolo 29 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro

29.1 La cessazione del rapporto di lavoro è determinata, oltre che per decadenza sopravvenuta, dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

29.2 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

29.3 È condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento.

29.4 Costituisce giusta causa di risoluzione dal contratto la circostanza che, ad esito della valutazione di cui al punto 28.2, risulti che la ricerca non ha raggiunto un sufficiente grado di avanzamento a causa dello scarso impegno dell'Incaricato di Ricerca. Quest'ultimo può contestare la circostanza con osservazioni scritte entro 10 giorni dalla ricezione dell'estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento che abbia approvato la relazione annuale da cui risulti il predetto scarso impegno. La decisione finale viene assunta dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30 - Durata complessiva e compatibilità di contratti ed incarichi

30.1 La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

30.2 I Contratti di Ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis, gli incarichi di ricerca di cui all'art. 22-ter e i contratti di cui art. 24 non sono fra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo titolare.

Articolo 31 - Norme transitorie e finali

31.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia all'art. 22, 22-bis, 22-ter e 24 comma 3-bis della Legge n. 240/2010, così come introdotti del decreto-legge del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

Articolo 32 - Efficacia

32.1 Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto definito dall'art. 9 dello Statuto dandone adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Ateneo. Il precedente "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22" si intende sostituito dal presente "Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione per il conferimento di Contratti di Ricerca, Incarichi Post-doc e Incarichi di Ricerca dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, artt. 22, 22-bis e 22-ter", con efficacia anche sui Contratti di Ricerca in essere.